

REGOLAMENTO PER DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D.LGS 50/16

Art. 1

Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016.

2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi

3. Il presente regolamento si applica relativamente alla programmazione e esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 2

Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio,

3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:

- a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
- b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- d) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
- e) eventuale personale della centrale unica di committenza.

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo è costituito dalle somme stabilite dal presente regolamento per ogni opera, lavoro o servizio.

Art. 4

Nomina dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche

1. Su proposta del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area competente alla realizzazione dell'intervento, il Dirigente nomina con atto formale, per ciascun intervento da realizzare, tutte le figure che intervengono nelle varie fasi di realizzazione con la precisa attribuzione di compiti e responsabilità a ciascun componente.

2. Ferma la competenza assegnata dal vigente ordinamento in materia di nomina del Responsabile del procedimento, i componenti del “Gruppo” saranno individuati tenendo conto anche del criterio della rotazione e delle precise competenze dei soggetti coinvolti.
3. All’interno di ogni “Gruppo” sarà nominato il Responsabile del procedimento
4. E’ compito del Dirigente verificare, su proposta del Responsabile del Procedimento, l’effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al Gruppo delle attività assegnate.
5. All’atto del pagamento delle competenze il dirigente dovrà comunicare eventuali variazioni dei componenti del gruppo e le funzioni a loro assegnate. La figura apicale ne prenderà atto.

Art. 5

Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche

1. Sono ammesse all’incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro.

2. L’accantonamento al fondo dovrà avvenire in sede di approvazione del progetto esecutivo dei lavori, nelle percentuali sopraindicate e con registrazione contabile sul capitolo sul quale sarà impegnata la spesa dell’opera. Per servizi e forniture dovrà essere inserito nelle poste di bilancio afferenti le stesse e definito in sede di determinazione a contrarre. Le risorse sono determinate sulla base dei seguenti parametri

VOLUME FINANZIARIO (Parametro 1):

- per interventi superiori a 10.000 Euro e fino a 500.000 Euro: 100%;
- per interventi superiori a 500.000 Euro e fino a 1.000.000 Euro: 95%;
- per interventi superiori a 1.000.000 Euro e fino a 2.000.000 Euro: 90%
- per interventi superiori a 2.000.000 Euro e fino alla soglia comunitaria: 80%
- Per interventi superiori alla soglia comunitaria: 60%

COMPLESSITA’ (Parametro2):

OPERE PUBBLICHE Parametro 2 a:

- per risanamento conservativo, restauri e ristrutturazioni 100%
- per manutenzioni straordinarie 80%
- per nuove opere: 90%
- per manutenzioni ordinarie 70%

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti

APPALTI SERVIZI:(Parametro 2b)

Servizi dei settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale. 100%

Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali 90%

Servizi nei settori ordinari 80%

Servizi di bassa complessità 70%

APPALTI FORNITURE (Parametro 2c):

Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale 100%

Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali 90%

Forniture nei settori ordinari 80%

Forniture di bassa complessità 70%

L'ammontare del compenso attribuibile come incentivazione al personale è calcolato con la seguente formula

$1.6 (l'80\% \text{ del } 2\%) \times \text{Parametro 1} \times \text{Parametro 2a (ovvero 2b ovvero 2c)}$.

Art. 6

Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche

1. Il Fondo per le Funzioni tecniche è ripartito come segue:

OPERE E LAVORI	
Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	15
Responsabile Unico del Procedimento (max 15% a collaboratori)	35
Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione	10
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione	5
Collaudo statico	5
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	5
Centrale unica di committenza	20
FORNITURE E SERVIZI	
Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	15
Responsabile Unico del Procedimento	35
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	15
Verifica di conformità finale	10
Centrale unica di committenza	20

2. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.

Art. 7

Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al c. 2 del d.lgs 50/16 è destinato a:

- acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli

– attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/ 1997
svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università

Art. 8

Liquidazione

1. La liquidazione del fondo per le funzioni tecniche (lavori) è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il restante 50% è erogato successivamente al collaudo. Per le funzioni tecniche relative ai servizi e forniture la liquidazione è disposta alla sottoscrizione del relativo contratto o lettera commerciale di appalto.

2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, i compensi per le funzioni tecniche sono decurtati in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

3. Nel caso di ritardo dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, i compensi sono ridotti in proporzione all'allungamento del tempo rispetto a quello inizialmente previsto.

4. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'OIV, con eventuale applicazione di penali nella misura fissata da tale organismo.

5. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

6. La liquidazione è disposta dal Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini all'erogazione dei compensi in oggetto.

Art. 9

Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede all'inserimento nel proprio sito, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le informazioni previste dalla normativa in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie.

Art. 10

Relazione periodica

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i Responsabili di ogni area che ha proceduto alla aggiudicazione di lavori, servizi e/o forniture redigono ed inviano alla Giunta una relazione contenente:

- a) Indicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- b) Importo degli incentivi connessi allo svolgimento di funzioni tecniche liquidato nell'anno precedente con la indicazione della ripartizione e dei destinatari;
- c) Eventuali vizi e ritardi riscontrati nell'anno precedente, con la indicazione di quelli che sono ascrivibili a responsabilità del personale.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute (sia lavori che servizi) dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Ed avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale